



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Ricerca

Decreto n.

n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Emanazione Regolamento per la definizione, la costituzione e il funzionamento dei Centri Studi e dei Laboratori ad elevata complessità, dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, dei Centri interuniversitari di ricerca e delle Infrastrutture di ricerca.

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto lo Statuto dell’Università di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012;

Visto il decreto rettorale n. 5686 del 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato il Gruppo di Lavoro, per la valutazione dei Centri di ricerca e per la stesura di un nuovo Regolamento in sostituzione dello schema tipo approvato con delibera n. 1/2013/VIII/8 dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2013;

Vista la delibera n. 10/2023/VII/1 del 15 novembre 2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ha approvato il nuovo Regolamento per la definizione, la costituzione e il funzionamento dei Centri Studi e dei Laboratori ad elevata complessità, dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, dei Centri di ricerca interuniversitari e delle Infrastrutture di ricerca e relativi allegati A) e B);

DECRETA

A decorrere dalla data di registrazione del presente decreto, è emanato il Regolamento per la definizione, la costituzione e il funzionamento dei Centri Studi e dei Laboratori ad elevata complessità, dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, dei Centri di ricerca interuniversitari e delle Infrastrutture di ricerca e relativi allegati A) e B) nel testo di seguito riportato.

Il Rettore

Prof. Stefano Geuna

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Visto: La Direttrice



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Regolamento per la definizione, la costituzione e il funzionamento dei Centri Studi e dei Laboratori ad elevata complessità, dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, dei Centri interuniversitari di ricerca e delle Infrastrutture di ricerca

Art. 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca e terza missione dei Dipartimenti sono costituite, ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, le seguenti altre strutture per la ricerca e la terza missione: i Centri Studi e i Laboratori ad elevata complessità, i Centri interdipartimentali di ricerca e i Centri interuniversitari di ricerca. In coerenza con il PNR e PNIR sono inoltre definite le Infrastrutture di ricerca al fine del loro riconoscimento e della loro valorizzazione.

Art. 2. **Definizione e funzioni dei Centri Studi e dei Laboratori ad elevata complessità.** I Centri Studi sono strutture dirette allo studio di uno specifico tema e ambito di ricerca e della sua documentazione, anche in termini di conservazione e valorizzazione. I Laboratori ad elevata complessità sono strutture caratterizzate dall'uso e dallo sviluppo di tecnologie avanzate, finalizzate alla ricerca scientifica e alle connesse attività formative. I Centri Studi e i Laboratori ad elevata complessità sono istituiti con deliberazione di uno o più Dipartimenti che abbiano la necessità di consolidare un gruppo di ricerca in una struttura, i cui obiettivi scientifici vengono puntualmente definiti, nella quale si sviluppi, fra i ricercatori, una collaborazione intensa e duratura nel tempo, al fine di accrescere l'impatto delle ricerche. Possono avere o non avere una sede fisica nella quale, se prevista, sono localizzati, in forma esclusiva o non esclusiva, dai Dipartimenti partecipanti nei limiti delle risorse e dei locali disponibili a loro assegnati senza costi aggiuntivi per l'Ateneo.

Art. 3. **Costituzione dei Centri Studi e dei Laboratori ad elevata complessità.** I Centri Studi e i Laboratori ad elevata complessità sono costituiti, con propria deliberazione, dai Dipartimenti interessati, che informano prontamente della costituzione il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Il regolamento di funzionamento è deliberato dai Consigli dei Dipartimenti partecipanti ed è redatto in conformità con lo schema tipo (allegato A). Organi obbligatori sono il Responsabile/Direttore (o altrimenti denominato), individuato fra i professori, i ricercatori in servizio in uno dei Dipartimenti partecipanti, e il Comitato di gestione, composto dal Responsabile/Direttore o altrimenti denominato) e da non meno di altri due componenti e in ogni caso da almeno un componente per ogni dipartimento partecipante. Ogni tre anni i Dipartimenti partecipanti, con propria commissione appositamente nominata, verificano le attività del Centro Studi/Laboratorio e ne deliberano la continuazione delle attività o la disattivazione, informandone il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Il Centro Studi/Laboratorio non ha autonomia finanziaria e non ha risorse direttamente assegnate e gestite, ma può beneficiare per le proprie attività di risorse su progetti specifici, destinate dai Dipartimenti.

Art. 4. **Definizione e funzioni dei Centri Interdipartimentali di Ricerca.**

I Centri Interdipartimentali di ricerca sono strutture dirette allo svolgimento di specifiche attività di ricerca di carattere interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare o tematico, aventi particolare



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

rilevanza e complessità, con obiettivi e strategie che non possono essere perseguite direttamente dai singoli Dipartimenti.

Al loro interno, ricercatori provenienti da Dipartimenti diversi perseguono obiettivi comuni anche in collaborazione con altri Atenei, centri di ricerca, enti, consorzi esterni con cui condividono le finalità scientifiche. I Centri Interdipartimentali di Ricerca possono partecipare, quando ammissibili, a progetti scientifici promossi da altri enti pubblici e privati e accedere ai relativi finanziamenti.

Possono altresì ottenere finanziamenti sulla base di contratti, convenzioni con enti esterni o prestazioni per gli stessi.

Art. 5. Costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono costituiti, ai sensi dell'art. 20 c. 4 dello Statuto vigente, su proposta di due o più Dipartimenti con Decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione. All'atto della costituzione, è specificamente verificato che le funzioni previste non possano essere svolte dalle strutture esistenti. La proposta di costituzione deve essere oggetto di analisi di sostenibilità e di complessità organizzativa e tecnico-finanziaria che giustifichino la costituzione di un centro.

I Centri Interdipartimentali di Ricerca svolgono la propria attività di ricerca in modo autonomo nei limiti definiti dai Regolamenti di Ateneo e dal Bilancio Unico. I locali, gli strumenti e il personale di cui i Centri Interdipartimentali di Ricerca si avvalgono sono assegnati, in modo esclusivo o non esclusivo, dai Dipartimenti partecipanti con propria deliberazione; le risorse finanziarie e i materiali a disposizione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca sono assegnati dai Dipartimenti partecipanti con propria deliberazione o si ricavano dalle attività dei Centri stessi. Inoltre, i Dipartimenti partecipanti, con propria deliberazione, possono trasferire temporalmente e senza alcun obbligo ai Centri stessi la gestione di strumenti e piattaforme tecnologiche, nonché di infrastrutture di ricerca acquisite dai Dipartimenti. In ogni caso le suddette assegnazioni richiedono un esplicito rinnovo ogni triennio. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono soggetti a una valutazione periodica triennale, di natura scientifica e finanziaria, da parte di apposita commissione congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione: l'esito della valutazione è portato al parere obbligatorio del Senato Accademico e a deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Dopo due trienni, la continuazione dell'attività dei Centri deve essere approvata con la stessa procedura seguita per la prima attivazione.

Art. 6. Regolamento di funzionamento dei Centri Interdipartimentali di Ricerca.

Il regolamento di funzionamento è approvato in sede di costituzione del Centro ed è redatto in conformità con lo schema tipo (Allegato B). Il regolamento di funzionamento, inoltre, definisce obbligatoriamente: gli obiettivi del Centro, l'individuazione del Dipartimento di riferimento, le modalità di nomina degli Organi e le loro funzioni secondo quanto previsto dallo schema tipo che definisce i contenuti obbligatori. Organi obbligatori sono: il Direttore, individuato, senza deroga alcuna, fra i professori in servizio di questo Ateneo che non maturino, nel triennio successivo, il collocamento a riposo obbligatorio; il Comitato Scientifico, che può includere componenti esterni ai Dipartimenti costituenti o anche esterni all'Ateneo; il Comitato di gestione, che deve prevedere almeno un rappresentante per ognuno dei dipartimenti partecipanti al Centro. Il Direttore presiede sia il Comitato Scientifico che il Comitato di Gestione; in alternativa il Comitato Scientifico può designare/eleggere, al proprio interno, un Presidente



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

del Comitato scientifico con il compito di presiedere le sedute collegiali. La gestione dei servizi del Centro è in capo alla struttura organizzativa a supporto del Dipartimento di afferenza del Direttore del Centro medesimo o in ogni caso in quello individuato in sede di regolamento di funzionamento. Ulteriori prerogative in termini di autonomia e responsabilità gestionale e amministrativa possono essere attribuite al Centro interdipartimentale dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico, nei limiti di legge e delle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 7. Centri interuniversitari di ricerca. I Centri interuniversitari di ricerca, o interateneo altrimenti detti, se hanno sede amministrativa in questo Ateneo, sono costituiti con atto convenzionale in coerenza con quanto disposto negli articoli precedenti e secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la Costituzione di Centri interuniversitari di ricerca" deliberate dal Senato Accademico; se hanno sede amministrativa in altro Ateneo sono costituiti, ai sensi di legge, sulla base delle disposizioni regolamentari dell'Ateneo che ne è sede amministrativa e in coerenza, là dove possibile, con quanto qui disposto. La costituzione o l'adesione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico.

Art. 8 Definizione e individuazione delle Infrastrutture di ricerca. Le Infrastrutture di ricerca sono strutture che forniscono risorse e servizi alle comunità di ricerca per condurre ricerche di alta qualità e promuovere l'innovazione nei loro campi, senza vincolo di appartenenza istituzionale o nazionale. Le Infrastrutture di ricerca comprendono i principali impianti o complessi di strumenti scientifici e il materiale di ricerca, le risorse basate sulla conoscenza, quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate, e le infrastrutture basate sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione, nonché ogni altro mezzo necessario per raggiungere il livello di eccellenza. Possono essere localizzate o diffuse e assumere un dimensionamento locale, nazionale o europeo. Le Infrastrutture nazionali ed europee sono individuate a seguito di riconoscimento da parte degli enti preposti. Le Infrastrutture di ricerca possono essere gestite direttamente dal dipartimento assegnatario o dalle strutture di ricerca di cui ai precedenti commi. Qualora l'infrastruttura abbia una collocazione diffusa, ogni dipartimento assume responsabilità di gestione della parte di infrastruttura della quale è assegnatario. L'individuazione delle infrastrutture di ricerca e le Linee guida operative circa il funzionamento sono disciplinate da deliberazione del Senato Accademico.

Art. 9. Ruolo degli Organi

Il ruolo negli organi delle Strutture di cui ai precedenti articoli non dà luogo ad indennità di carica. Il ruolo di Direttore assume, oltre alla valenza scientifica, tutte le responsabilità che derivano dalla gestione del Centro ai sensi dei regolamenti vigenti.

Art. 10. Norme transitorie

Il presente regolamento si applica ai Centri di nuova costituzione. I Centri esistenti dovranno adottare il presente regolamento e lo schema tipo all'esito positivo della prima valutazione triennale o in fase di ricostituzione ai sensi dell'art. 20 comma 4 dello Statuto vigente.



UNIVERSITÀ
DI TORINO

(ALLEGATO A)

SCHEMA TIPO REGOLAMENTO DEI CENTRI STUDI E DEI LABORATORI AD ELEVATA COMPLESSITÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 1.

Istituzione

È istituito, ai sensi dell'apposito Regolamento di Ateneo e dello Statuto vigente, il Centro Studi/Laboratorio ad elevata complessità (qui di seguito Laboratorio) _____, di seguito denominato _____ (*indicare eventuale acronimo*) su proposta e deliberazione del/dei seguente/i _____ Dipartimento/i: Dipartimento _____; Dipartimento _____;

Art. 2.

Scopo e Compiti

Il Centro Studi/Laboratorio “_____” si inserisce nell'ambito di ricerca corrispondente ai settori e alle aree ERC _____ ed ha come scopo... (*indicare in modo dettagliato gli ambiti e gli obiettivi di ricerca di rilevante impegno*).

Sono compiti del Centro/Laboratorio:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____.

Art. 3.

Adesioni e partecipazioni

Alle attività partecipano, quando ne facciano richiesta, i professori e i ricercatori dei Dipartimenti aderenti al Centro Studi/Laboratorio: l'elenco del personale coinvolto è costantemente aggiornato a cura del Centro Studi/Laboratorio stesso che dà comunicazione di ogni variazione ai Dipartimenti di appartenenza di ogni docente coinvolto. Ulteriori dipartimenti e docenti possono richiedere di partecipare al Centro Studi/Laboratorio con motivata richiesta presentata al Centro stesso: la partecipazione è sempre favorita nei soli limiti delle competenze disciplinari coerenti con gli scopi e i compiti del Centro/Laboratorio.

Alle attività del Centro collaborano dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori e altre figure altamente qualificate nei settori di interesse del Centro.

Art. 4.

Risorse finanziarie

Il Centro Studi/Laboratorio _____ non ha autonomia finanziaria e non ha risorse direttamente assegnate e gestite, ma, per la propria attività, beneficia delle risorse che i Dipartimenti e i docenti destinano alle attività del Centro Studi anche con progetti specifici o sulla base di contratti, convenzioni con enti esterni o prestazioni per gli stessi.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Art. 5.
Struttura e Sede

Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro Studi/Laboratorio _____ si avvale dei locali e degli strumenti a ciò destinati dai Dipartimenti aderenti con proprio provvedimento (*se previsto*).
Il Centro Studi/Laboratorio _____ ha sede presso il Dipartimento _____ nei locali _____ presso _____ in via _____ (*se non ha sede fisica indicare indirizzo del Dipartimento*).

Art. 6.
Organi

Sono organi del Centro Studi/Laboratorio _____: il Responsabile/Direttore o altrimenti denominato (*denominazione da definirsi in base alle esigenze*), il Comitato di Gestione e il Comitato Scientifico (*se previsto*).

Art. 7.
Il Responsabile/Direttore

Il Responsabile/Direttore del “_____” è nominato/eletto, all’interno del Comitato di gestione, tra i professori e i ricercatori in servizio nei Dipartimenti partecipanti. Resta in carica tre anni e può essere rinnovato.

Il Direttore:

- rappresenta il Centro, ne ha responsabilità e sovrintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;
- verifica che l'organizzazione e l'attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai programmi stabiliti dal Comitato di gestione;
- convoca e presiede il Comitato di gestione e il Comitato Scientifico (*se previsto*);
- coordina l'attività scientifica e organizzativa del Centro;
- cura la realizzazione delle attività e dei progetti approvati dal Comitato di gestione (*se previsto*);
- redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- aggiorna periodicamente l'elenco dei docenti e ricercatori dell'Ateneo che partecipano alle attività del Centro;
- trasmette quanto necessario per la valutazione periodica triennale del Centro;
- altro _____.

Specificare per ogni organo disposizioni per il funzionamento, il voto, le elezioni.

Art. 8.
Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto:

- a) da n. ___ rappresentanti designati, al proprio interno, dai Dipartimenti partecipanti al Centro nel rispetto dei criteri di rappresentatività e secondo le norme generali di Ateneo; quando il Centro Studi/Laboratorio sia interdipartimentale la rappresentanza di ogni dipartimento partecipante non può superare il ___% del numero complessivo dei componenti. Tra di essi è nominato/eletto il Direttore del Centro che presiede il Comitato di gestione.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Il Comitato di gestione rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati.

Il Comitato di gestione si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore/Responsabile del Centro Studi/Laboratorio, almeno _____ volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata di _____ membri del Comitato di gestione.

Specificare per ogni organo disposizioni per il funzionamento, il voto, le elezioni. Ad esempio:

La convocazione del Comitato di gestione da parte del Direttore deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica.

Le riunioni del Comitato di gestione sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Direttore).

Art. 9.

Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione:

- delibera sulle proposte formulate dal Direttore e/o dal Comitato Scientifico (*se previsto*);
- verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali stabilite dal Comitato Scientifico (*se previsto*);
- approva il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- promuove progetti, accordi e convenzioni, contratti da parte dei propri docenti;
- propone le modifiche al presente Regolamento che, in conformità con le disposizioni regolamentari e lo schema tipo, devono essere approvate dai Consigli dei Dipartimenti partecipanti;
- altro _____.

Qualora il Comitato scientifico non sia previsto le sue funzioni sono assunte dal comitato di gestione.

Art. 10.

Comitato Scientifico (*se previsto*)

Il Comitato scientifico è l'organo di indirizzo delle attività del Centro Studi/Laboratorio "_____".

E' composto:

- da non meno di ___ componenti designati dai Dipartimenti partecipanti al Centro nel rispetto dei criteri di rappresentatività e secondo le norme generali di Ateneo; quando il Centro Studi/Laboratorio sia interdipartimentale la rappresentanza di ogni dipartimento partecipante non può superare il _% del numero complessivo dei componenti.
- dal Responsabile/Direttore del Centro.

Nella prima seduta utile il Comitato scientifico provvede a coinvolgere al proprio interno componenti esterni ai Dipartimenti costituenti o anche esterni all'Ateneo.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Responsabile/Direttore del Centro e, in caso di suo impedimento, da suo delegato all'interno del Comitato stesso.

Il Comitato dura in carica _____ anni e i suoi membri possono essere rinominati.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Responsabile/Direttore del Centro Studi/Laboratorio, almeno _____ volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata di _____ membri del Comitato.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

(specificare per ogni organo disposizioni per il funzionamento, il voto, le elezioni. Ad esempio:

La convocazione del Comitato da parte del **Direttore** deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica.

Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi **componenti, inclusi i membri esterni**, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del **Direttore**).

Art. 11.

Compiti del Comitato Scientifico (*se previsto*)

Il Comitato:

- determina le linee di indirizzo della ricerca e delle altre attività del Centro;
- propone al Comitato di gestione le modalità di collaborazione dei docenti e ricercatori;
- approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell'art. 3;
- nomina i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione scelti al proprio interno tra i docenti e ricercatori di ruolo dell'Ateneo;
- propone il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- esprime parere obbligatorio al Comitato di gestione circa le modifiche al presente Regolamento.
- altro _____.

(qualora il Comitato scientifico non sia previsto le sue funzioni sono assunte dal comitato di gestione)

Art. 12.

Valutazione

Il Centro Studi/laboratorio è soggetto ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, organizzativa e finanziaria. A seguito dell'esito della valutazione i Dipartimenti partecipanti deliberano la continuazione o la disattivazione del Centro Studi/Laboratorio.

Art. 13

Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato di gestione a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentito il parere obbligatorio del Comitato scientifico (*se previsto*).

Le modifiche sono sottoposte all'approvazione dei Consigli dei Dipartimenti partecipanti al Centro stesso.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

(ALLEGATO B)

SCHEMA TIPO REGOLAMENTO DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA
DELL'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 1.

Istituzione

E' istituito, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto di Ateneo e dell'apposito Regolamento di Ateneo, il "Centro Interdipartimentale di Ricerca _____", di seguito denominato " _____ " (*indicare eventuale acronimo*).

Art. 2.

Scopo e Compiti

Il " _____ " si inserisce nell'ambito di ricerca corrispondente ai settore e alle aree ERC _____ (*) ed ha come scopo (*indicare in modo dettagliato gli ambiti e gli obiettivi di ricerca di rilevante impegno*).

Sono compiti del Centro:

- a) _____ ;
- b) _____ ;
- c) _____ .

Art. 3.

Partecipazione al Centro Interdipartimentale di Ricerca

Aderiscono al Centro all'atto della costituzione i Dipartimenti di

Alle attività del " _____ " partecipano i Professori e i Ricercatori dei dipartimenti partecipanti al Centro che ne facciano richiesta al Direttore del Centro. Ulteriori Dipartimenti e docenti possono richiedere di partecipare al Centro con motivata richiesta al Direttore e decisione del Comitato di gestione che valuta unicamente sulla base della congruità al progetto scientifico del Centro stesso.

Alle attività del Centro collaborano dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori ed altre figure altamente qualificate nei settori di interesse del Centro.

Art. 4.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie derivano da:

- risorse che i Dipartimenti destinano alle attività del Centro
- fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro;
- finanziamenti provenienti dal MIUR, da altri Ministeri e da Enti pubblici o privati;
- altro _____

Art. 5.

Struttura e Sede

Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale, *se assegnati*, dei locali, delle attrezzature e delle strutture ad esso destinati dai Dipartimenti aderenti con proprio provvedimento.

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca ha sede presso _____ in via _____.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Art. 6.

Personale e collaborazioni

Il personale t/a necessario per il funzionamento del Centro è assegnato, se ritenuto necessario, dal Direttore generale, a seguito di attenta valutazione e per distacco, normalmente triennale, sentiti i Dipartimenti partecipanti e il Centro Interdipartimentale di Ricerca. I Dipartimenti partecipanti possono proporre, con proprio provvedimento, l'ulteriore assegnazione per distacco, normalmente triennale, di personale tecnico in servizio presso i Dipartimenti stessi.

Art. 7.

Gestione amministrativo-contabile

La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità dell'Ateneo e con il bilancio unico di Ateneo, dall'Area Amministrazione e Contabilità del Polo _____. Il Dipartimento di riferimento in seno al quale è collocato il centro di responsabilità è _____ (**oppure** è quello del Direttore e varia con il variare del Direttore stesso).

L'affidamento della gestione amministrativa e contabile può essere modificato su proposta del Comitato di gestione e previo assenso del Dipartimento interessato e del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Ulteriori prerogative in termini di autonomia gestionale e amministrativa possono essere attribuite al Centro interdipartimentale dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico, nei limiti di legge e delle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 8.

Organi

Sono organi del Centro:

- a) Il Direttore
- b) Il Comitato di Gestione
- c) Il Comitato Scientifico
- d) Il Presidente del Comitato scientifico (*se previsto*)

Art. 9.

Il Direttore

Il Direttore del Centro è nominato/eletto, all'interno del Comitato di gestione, tra i docenti e ricercatori di ruolo fra i professori in servizio di questo Ateneo che, senza deroga alcuna, non maturino, nel triennio successivo, il collocamento a riposo obbligatorio. Resta in carica tre anni e può essere rinominato.

Il Direttore:

- rappresenta il Centro, ne è responsabile e sovrintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;
- verifica che l'organizzazione e l'attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai programmi di indirizzo stabiliti dal Comitato scientifico;
- convoca e presiede il Comitato scientifico (***qualora non sia previsto il Presidente del Comitato scientifico***);
- convoca e presiede il Comitato di gestione;
- coordina l'attività scientifica e organizzativa del Centro;
- redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- redige la proposta di budget;
- aggiorna periodicamente l'elenco dei docenti e ricercatori dell'Ateneo che partecipano alle attività del Centro;
- per gli adempimenti di cui all'art. 20 comma 4 dello Statuto di Ateneo, trasmette quanto necessario per la valutazione periodica triennale del Centro;
- altro _____.

Precisare modalità di nomina/elezione del Direttore.

Art. 10.

Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto:

- a) da n. ___ rappresentanti dei dipartimenti partecipanti al Centro, designati dai dipartimenti stessi, al proprio interno, fra i docenti e ricercatori di ruolo in servizio in Ateneo nel rispetto dei criteri di rappresentatività e secondo le norme generali di Ateneo. Ogni dipartimento partecipante non può avere un numero di rappresentanti del proprio dipartimento superiore al ___% del numero complessivo.

Tra di essi è nominato/eletto il Direttore del Centro che presiede il Comitato di gestione.

Il Comitato di gestione rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno _____ volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata di _____ membri del Comitato. In sede di convocazione il Direttore può prevedere la realizzazione della riunione o la partecipazione ad essa a distanza in forma telematica.

Specificare per ogni organo disposizioni per il funzionamento, il voto, le elezioni. Ad esempio:

La convocazione del Comitato da parte del Direttore deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti a 3.

Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 11.

Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione:

- stabilisce i criteri ed i programmi delle attività del Centro e promuove progetti, accordi e convenzioni o contratti di interesse per il Centro in attuazione delle linee strategiche e di indirizzo del Comitato Scientifico;
- delibera sulle proposte formulate dal Direttore e dal Comitato scientifico;
- approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell'art. 3, sentito il parere del comitato scientifico;
- approva le modifiche al regolamento;
- nomina/elegge il Direttore del Centro secondo le modalità previste dall'art. 9;
- assiste e coadiuva il Direttore nelle sue funzioni;
- verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi espressi dal Comitato Scientifico;
- approva il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro, nonché il budget;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- propone la stipula di convenzioni e/o di contratti;
- altro _____.

Art. 12.

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. È composto:

- da non meno di 5 componenti designati, al proprio interno, dai Dipartimenti, tra le varie categorie di soggetti partecipanti al Centro, nel rispetto dei criteri di rappresentatività e secondo le norme generali di Ateneo: ogni dipartimento partecipante non può avere un numero di rappresentanti del proprio dipartimento superiore al ____% del numero complessivo;
- dal Direttore del Centro
- dal Presidente del Comitato scientifico (*se previsto*).

Nella prima seduta utile il Comitato scientifico provvede a coinvolgere al proprio interno membri esterni ai Dipartimenti costituenti o anche esterni all'Ateneo.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Comitato scientifico *se previsto o in assenza* dal Direttore del Centro e, in caso di suo impedimento, da suo delegato.

Il Comitato scientifico dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.

Il Comitato scientifico si riunisce in via ordinaria, per iniziativa di chi lo presiede, almeno _____ volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata di _____ membri del Comitato.

specificare per ogni organo disposizioni per il funzionamento, il voto, le elezioni. Ad esempio:

La convocazione del Comitato da parte del Direttore deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica.

Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, inclusi i membri esterni, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 13.

Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato:

- determina le linee di indirizzo della ricerca e delle altre attività del Centro;
- propone al Comitato di gestione le modalità di collaborazione dei docenti e ricercatori;
- esprime parere circa le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell'art. 3;
- nomina al proprio interno il Presidente del Comitato scientifico (*se previsto*) a maggioranza assoluta dei componenti;
- esprime parere circa il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro, nonché il budget;
- esprime parere obbligatorio circa le modifiche al presente Regolamento proposte dal Comitato di gestione.
- altro _____.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Art. 14

Valutazione e durata

La durata del Centro è stabilita in tre anni ed è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio previa positiva valutazione di natura scientifica e finanziaria cui all'art. 5 dell'apposito Regolamento.

Dopo due trienni, la continuazione dell'attività del Centro deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dall'art. 20 dello Statuto di Ateneo per la prima attivazione.

La valutazione periodica triennale di natura scientifica e finanziaria è svolta da apposita commissione congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università previo parere del Senato Accademico.

N.B:

Nel caso il Centro preveda tra gli Organi anche la figura del Presidente inserire i seguenti articoli e rivedere i compiti del Direttore per evitare sovrapposizioni:

Art. _

Il Presidente del Comitato scientifico

Il Presidente è nominato dal Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, che lo individua al proprio interno.

Art. _

Compiti del Presidente del Comitato scientifico

Il Presidente:

- *può rappresentare il Centro nelle relazioni esterne e internazionali del Centro medesimo;*
- *coadiuva il Direttore nella predisposizione del piano triennale di sviluppo e del piano annuale di attuazione delle attività del Centro;*
- *convoca e presiede il Comitato Scientifico;*
- *Altro _____*